

COMUNE DI TRESANA
Provincia di Massa Carrara

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ufficio Tecnico

N° 152 DATA 16.11.2017	OGGETTO : Lavori di adeguamento sismico edificio adibito a Scuole medie ed elementari di Barbarasco. Autorizzazione subappalto. CUP: F21E02000070002 - CIG: 68549270B7
---	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 102 del 18.04.1998, con la quale si approva il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Vista la legge 7 Agosto 1990, n° 241 *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;

Visti lo statuto comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione Consiglio Comunale n° 10 del 18.03.2017;

Visti gli articoli 107 e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.)*;

Visto il decreto del Sindaco n. 36 del 01.12.2016 di nomina del sottoscritto quale responsabile del Servizio Tecnico;

Vista la determinazione dell' Area Tecnica n. 58 del 10.05.2017 con la quale veniva stabilito di indire una gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c) del *Codice dei contratti pubblici* di cui al D.Lgs n.50 del 19/04/2016 e ss.mm.ii., per l'appalto dei lavori di "Adeguamento sismico edificio ad uso scuole medie ed elementari", per l'importo a base di gara di Euro 395.286,43 di cui Euro 174.630,08 per lavori soggetti a ribasso ed Euro173.853,29 per costo della manodopera, Euro 46.803,06 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Vista la Determinazione dell'Area Tecnica n. 80 del 16.06.2017, con la quale sono stati aggiudicati i lavori di ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO ADIBITO A SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI DI BARBARASCO alla ditta "C.O.A.F. Soc. Coop.va" (C.F./P.IVA 00192480457) di Villafranca in Lunigiana (MS) che ha offerto un ribasso d'asta del 7,690%, corrispondente ad un importo affidabile di €. 381.857,38 (trecentottantunomilaottocentocinquantesette/38) di cui €. 46.803,06 per costi della sicurezza

Visto il contratto Rep. n. 2245 stipulato in data 28.07.2017, registrato telematicamente in data 31.07.2017 N. 623 Serie 1T per un importo pari ad euro 381.857,38 oltre IVA di Legge;

Rilevato che in data 03.11.2017 Prot. 4888/10.9 è pervenuta richiesta da parte della ditta "C.O.A.F. Soc.Cooperativa" di subappaltare, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, i lavori di demolizione opere in calcestruzzo cementizio e realizzazione di copertura alla ditta "L'EDILIZIA CUCINELLI TONINO S.R.L." (C.F./P.I.: 01047600455) con sede in Sarzana (SP) Piazza G.Matteotti n. 48 , per un importo complessivo pari a euro 70.000,00;

Rilevato che l'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 consente l'affidamento in subappalto o in cottimo, in ogni caso non superiore al trenta per cento dell'importo del contratto, alle seguenti condizioni:

- 1) che tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni;
- 2) che i concorrenti all'atto dell'offerta abbiano indicato le categoria dei lavori che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- 3) che il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- 4) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- 5) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- 6) che ai sensi dell'art. 83, c.2, lett. "e" del D.Lgs 159/2011, non si rende necessaria l'acquisizione della certificazione antimafia trattandosi di importo inferiore a €. 150.000,00

Dato atto che, ai fini di quanto sopra indicato, tale affidamento in subappalto va autorizzato con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.lgs. n. 50/2016;

Accertato che l'impresa, nella richiesta di autorizzazione al subappalto, ha prodotto tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente;

Considerato che dall'esame della documentazione della ditta proposta come subappaltatrice non è stata riscontrata nessuna irregolarità in rispetto alla normativa vigente;

Ritenuto che non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.lgs. n. 50/2016;

Considerato che il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del Comune di Tresana;

Vista la normativa vigente in materia ed in particolare il citato D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *Codice dei Contratti pubblici*;

Richiamato il Decreto Legislativo 267/2000;

DETERMINA

Richiamato quanto sopra esposto, che si intende integralmente riportato:

- 1) **di autorizzare**, per le ragioni indicate in premessa, il subappalto all'Impresa "*L'EDILIZIA CUCINELLI TONINO S.R.L.*" (C.F./P.I.: 01047600455) con sede in Sarzana (SP) Piazza G. Matteotti n. 48, relativamente e alle condizioni indicate, nella richiesta pervenuta in data 03.11.2017 Prot. 4888/10.9, dalla ditta "*C.O.A.F. Soc. Cooperativa*", alle condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.lgs. n. 50/2016;
- 2) **di trasmettere** la presente determinazione alla ditta "*L'EDILIZIA CUCINELLI TONINO S.R.L.*" (C.F./P.I.: 01047600455) con sede in Sarzana (SP) Piazza G. Matteotti n. 48 e alla ditta "*C.O.A.F. Soc. Coop.va*" (C.F./P.IVA 00192480457) di Villafranca in Lunigiana (MS);
- 3) **di dare atto** che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge e in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori, ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto.

La presente determinazione :

() esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;

(x) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;

() comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art.183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione .

A norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Geom. Giulio Boni

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Giulio Boni)

Il Responsabile del Servizio
(Arch. Marco Leoncini)

La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale dal 17.11.2017, per 15 giorni consecutivi, al 02.12.2017;

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Giulio Boni)

Il Responsabile del Servizio
(Arch. Marco Leoncini)

Dalla Residenza Municipale, lì 16.11.2017